

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3577 del 24/07/2019  |
| Oggetto                     | Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi, localizzato in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Proponente: CPL Concordia Soc.Coop. - Pratica ARPAE n.20695/2018 - Autorizzazione unica (Rinnovo e modifica) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-3615 del 22/07/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena  |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI  |

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi, localizzato in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – Proponente: CPL Concordia Soc.Coop. - Pratica ARPAE n.20695/2018 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)**

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 29/06/2018, CPL Concordia Società Cooperativa, con sede legale e impianto in Comune di Concordia sulla Secchia, Via Grandi n.39, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/20695, per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di smaltimento di rifiuti pericolosi;

la gestione dell’impianto nella configurazione attuale è legittimata dai seguenti provvedimenti autorizzativi:


- Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n.121 del 14/05/2013 e modificata con la Determinazione ARPAE DET/AMB/2018/1525 del 27/03/2018, con validità sino al 31/12/2018;
- Proroga della validità dell’autorizzazione unica (Art.208) fino al 30/09/2019, rilasciata con le determinazioni ARPAE DET-AMB-2018-6331 del 03/12/2018 e DET-AMB-2019-2616 del 30/05/2019;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR.59/2013, rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n.390 del 02/10/2014, relativa alle emissioni in atmosfera, agli scarichi ed alle attività rumorose di tutta l’area impiantistica di CPL Concordia, che si estende anche al confinante Comune di San Possidonio (Via Tanferri);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del Dlgs.152/2006, rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n.354 del 28/07/2009, relativa alle emissioni in atmosfera di una parte dell’area impiantistica di CPL Concordia, nella quale si inserisce l’emissione E5, interessata dall’impianto in oggetto;

presso l’impianto, nella porzione dedicata alla gestione dei rifiuti, è autorizzata la seguente attività di smaltimento (operazione D9 e connesso D15 dell’allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi:

- la gestione dei rifiuti EER 150110\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (fusti metallici con residui di odorizzante) e EER 160213\* apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12 (parti di impianto di distribuzione gas/odorizzatori metallici);
- la bonifica dei rifiuti che consiste in: separazione della parte metallica dai residui liquidi - fangosi e infustamento, deodorizzazione della parte metallica (con ipoclorito di sodio), neutralizzazione della fase liquida di risulta;

Considerato che:

nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006, si rende necessario individuare una specifica sezione da autorizzare al trattamento dei rifiuti ai sensi del citato art.208, per la quale siano rilasciati i necessari titoli ambientali, separando di fatto questa sezione dal resto dell'impianto, che resterà sottoposto ad AUA;



con l'istanza presentata il proponente intende quindi acquisire il rinnovo e le seguenti modifiche:

- adibire il locale attualmente destinato a "laboratorio", al momento non utilizzato, allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di essere bonificati, realizzando nuove aperture per l'areazione e per il passaggio con i mezzi;

- realizzare una vasca interna di raccolta per eventuali sversamenti;
- realizzare una nuova cancellata per regolamentare l'accesso all'area di gestione dei rifiuti;
- estendere l'aspirazione afferente all'emissione E5 all'ex locale "laboratorio";

la soluzione progettuale proposta consentirà di:

- circoscrivere l'attività di gestione rifiuti dal resto dell'impianto produttivo di CPL Concordia;
- individuare l'emissione E5 come unica emissione in atmosfera dedicata all'attività di trattamento dei rifiuti;
- individuare il punto di scarico in acque superficiali che intercetta tutte le acque derivanti dall'area di gestione dei rifiuti, come punto di immissione nel corpo idrico superficiale relativo all'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208, fermo restando che si tratta di acque meteoriche non contaminate quindi non soggette all'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06;
- individuare l'impianto di abbattimento dell'emissione E5 come unica sorgente di rumore imputabile all'attività di gestione dei rifiuti;

al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione proposta, che non comporta incrementi della capacità di trattamento dell'impianto, né degli impatti e della pressione nei confronti dell'ambiente, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

| Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta   | Ente Competente   |
|--|---|
| Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)   | A.R.P.A.E. (SAC)  |
| Titolo Edilizio (SCIA)   | Comune di Concordia sulla Secchia   |
| Deposito Sismico   | Comune di Concordia sulla Secchia   |
| Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 | A.R.P.A.E. (SAC)  |
| Parere di competenza in materia di emissioni   | A.R.P.A.E. (ST)<br>A.U.S.L. Modena  |
| Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)  | A.R.P.A.E.<br>Comune di Concordia sulla Secchia                                   |
| Parere di competenza in materia di rumore  | A.R.P.A.E. (ST)   |
| Parere in materia di prevenzione incendi (DPRn.151/2011)   | Comando provinciale VVF di Modena   |
| Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)  | ATERSIR<br>Comune di Concordia sulla Secchia<br>Provincia di Modena<br>A.R.P.A.E. |

nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti contributi:


- contributo ARPAE Distretto Area Nord, espresso con prot. n.42136 del 15/03/2019 e n.78907 del 20/05/2019;

- parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, espresso con prot. n. 4553 del 14/03/2019;
- Parere favorevole AUSL, espresso con prot. n.39897 del 15/05/2019;
- Parere favorevole del Comune di Concordia, espresso con prot. n.113712 del 18/07/2019;

per quanto attiene gli scarichi idrici, l'attività di smaltimento/trattamento rifiuti non originerà scarichi di acque reflue di tipo industriale;

è previsto invece lo scarico in acque superficiali (Dugale Smiretta) delle acque meteoriche raccolte dal piazzale a fronte dell'edificio all'interno del quale viene svolta l'attività di gestione dei rifiuti, non contaminate, per le quali, per loro natura, è sempre ammesso lo scarico;

gli scarichi afferenti a i servizi igienici posti a est (che producono lo scarico rappresentato in rosso nell'estratto cartografico di seguito riportato) non sono riferiti alla presente autorizzazione di gestione dei rifiuti;



il proponente dichiara di aver valutato l'eventuale assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"; prendendo in esame le materie prime (THT e TBM), i rifiuti autorizzati in D15 e i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa specificando per ogni CER le relative HP, categorie di pericolo e codici CLP; dalle valutazioni è risultato che CPL non rientra nell'ambito della disciplina Seveso III; a tal fine si ritiene opportuno inserire una specifica prescrizione al fine di permettere di accertare i quantitativi

istantanei di rifiuti/materie prime presenti nell'impianto e escludere quindi il raggiungimento delle soglie previste nella parte 1 e 2 dell'Allegato 1, D.Lgs. 105/2015 (Seveso III);

in relazione al titolo edilizio, il proponente ha presentato la documentazione necessaria all'acquisizione del necessario titolo edilizio (SCIA); il Comune ha confermato l'adeguatezza della documentazione;

in relazione alla prevenzione incendi, il competente comando provinciale VVF ha espresso il proprio parere preliminare di conformità del progetto alla normativa antincendio, individuando alcune specifiche prescrizioni in merito;

in relazione al rumore, il proponente evidenzia che l'unica sorgente propriamente riconducibile all'attività è l'impianto di trattamento delle emissioni (E5), mentre le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti non rappresentano vere e proprie sorgenti di rumore, in quanto trascurabili per numero e per significatività; in tale ambito, pertanto, ha quindi presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico in cui è affermato che le emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni relativamente alla sola attività di smaltimento rifiuti pericolosi;

eventuali modifiche della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore che possano determinare variazioni significative della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

la domanda di rinnovo e modifica è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi, che non ha rilevato la presenza di criticità o di elementi che precludano la possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica;

si ritiene possibile provvede pertanto al rinnovo, con modifica, dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva dei titoli necessari allo svolgimento dell'attività.

Considerato inoltre che:

le **garanzie finanziarie** di cui all'art. 208, comma 11 del D.lgs.152/2006, per l'autorizzazione unica definita con la presente determinazione, sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.1.4 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D9 – Rifiuti pericolosi:**

30 t/anno x 15 €/t = 450,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **100.000,00 €**;

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena; l'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

la validità della previgente autorizzazione unica deve essere estesa per un periodo congruo, al fine di permettere alla ditta di proseguire la propria attività in attesa di completare le opere autorizzate con la presente determinazione; conseguentemente, le garanzie finanziarie devono essere estese per un periodo sufficiente a permettere la realizzazione delle opere in progetto, alla presentazione delle nuove garanzie finanziarie e del certificato di regolare esecuzione, nonché all'autorità competente di effettuare le necessarie verifiche ed emanare il proprio nulla osta all'esercizio.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la

Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- a. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, CPL Concordia Società Cooperativa, con sede legale e impianto in Comune di Concordia sulla Secchia, Via Grandi n.39, all'esercizio dell'impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi esistente, nella configurazione descritta nel documento “*Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019*”, pervenuto in data 19/04/2019, e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e nei documenti allegati:
  1. tramite il sistema gestionale dell'azienda, i dati in ingresso ed uscita dall'impianto di trattamento rifiuti devono permettere il monitoraggio continuo istantaneo dei rifiuti/materie prime presenti nell'impianto, in modo da permettere alla ditta la corretta gestione dei flussi di materiali ed agli organi di controllo di escludere il raggiungimento delle soglie previste nella parte 1 e 2 dell'Allegato 1, D.Lgs. 105/2015 (Seveso III);
  2. non appena ottenuto, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
  3. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
  4. in caso di cessazione dell'attività devono essere attuate le azioni di “ripristino del sito” descritte nell'elaborato “Relazione tecnica Rev1 – Gennaio 2019”. La data di cessazione dell'attività deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente. Si precisa che entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività deve essere verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e effettuata la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria;
- b. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le autorizzazioni/ nulla osta necessari alla realizzazione delle modifiche proposte ed alla gestione dell'impianto; a tal fine sono approvati ed allegati al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali:
  1. l'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;
  2. l'Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti;

come indicato dal Comune, inoltre, la documentazione di SCIA presentata risulta completa ed adeguata; pertanto, con il presente atto si considerano perfezionati gli adempimenti relativi al rilascio del titolo edilizio;

- c. di stabilire che il documento denominato “*Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019*”, pervenuto in data 19/04/2019, è allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- d. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
1. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **100.000,00 €**. L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  2. con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  3. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
- f. di disporre che al termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate sia presentato un **Certificato di Regolare Esecuzione** a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale; che attesti la conformità dello stato finale dell’impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
- g. di stabilire che a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui ai due punti precedenti, ARPAE provvederà a esprimere il **Nulla Osta all’esercizio, con contestuale accettazione delle garanzie finanziarie**;
- h. di stabilire che **l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino del rilascio da parte di ARPAE del **Nulla Osta all’esercizio** di cui al punto precedente;
- i. di stabilire che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con il presente atto, per consentire il proseguimento in continuità, la validità dell’**autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.121 del 14/05/2013 e s.m.i., è estesa per un termine ritenuto congruo, fino al giorno 28/02/2020**;
- j. di stabilire che, **entro 30 giorni** dalla data del presente atto, **la garanzia finanziaria già prestata ai sensi della D.G.R. n.1991/03 deve essere estesa fino al 28/02/2022**, aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento, con Ente Beneficiario l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna; il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

- k. di disporre che dal momento del rilascio del Nulla Osta all'esercizio:
1. la presente autorizzazione diventa efficace;
  2. la determinazione rilasciata dalla Provincia di Modena con n.121 del 14/05/2013 e s.m.i. è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
- l. di disporre che a seguito del rilascio del nulla osta, per quanto necessario, deve essere adeguata da parte di ARPAE l'autorizzazione unica ambientale (AUA) della restante parte dello stabilimento di CPL Concordia;
- m. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la durata del rinnovo dell'autorizzazione unica è di 10 anni a partire dal precedente termine; pertanto, **la scadenza dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 31/12/2028** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- n. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- o. di informare che:
1. l'Autorità competente per controlli e sanzioni in merito alla conformità dell'impianto ai titoli ambientali rilasciati con l'autorizzazione unica (Rifiuti e Emissioni) ed alle relative prescrizioni è ARPAE;
  2. l'Autorità competente per controlli e sanzioni in merito alla conformità dell'impianto al titolo edilizio rilasciato con l'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni è il Comune di Concordia sulla Secchia;
- p. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- q. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- r. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Rifiuti                               | Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06) |

**A. PREMESSA NORMATIVA**

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

CPL Concordia Soc. Coop., con sede legale e impianto in comune di Concordia s/S (MO), via Grandi n.39 è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.121 del 14/05/2013 e s.m.i., avente validità sino al 31/12/2018, all'esercizio dell'attività di trattamento ed annesso deposito preliminare (operazioni D9 e D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi.

Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento dell'attività di smaltimento che prevede, in particolare:

- la gestione dei rifiuti EER 150110\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (fusti metallici con residui di odorizzante) e EER 160213\* apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12 (parti di impianto di distribuzione gas/odorizzatori metallici);
- l'attività di smaltimento (D9) "processo di bonifica" consiste nella separazione della parte metallica dai residui liquidi - fangosi e infustamento, deodorizzazione della parte metallica (con ipoclorito di sodio), neutralizzazione della fase liquida (la soluzione acquosa raccolta, composta essenzialmente da ipoclorito esausto e da residui di prodotti reagenti (EER 07.07.01\*) viene stoccata all'interno di cisterne da 1000 l, per poi essere trattata con altro ipoclorito fino a diventare una soluzione inerte ed inodore;

- i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento sono rappresentati dalle soluzioni esauste EER 070701\* *Soluzioni di lavaggio Acque Madri* generate dal processo chimico fisico di bonifica, le quali vengono stoccate all'interno di GIR da 1 mc e messi in deposito temporaneo sotto la tettoia.

Le parti di impianto e la raccorderia bonificate, corrispondenti al EER 17.04.05 ferro e acciaio e i fusti bonificati classificati EER 15.01.04 "imballaggi in metallo" sono raccolti all'interno di cassoni chiusi localizzati presso altro deposito temporaneo aziendale.

Un altro rifiuto saltuariamente prodotto dall'attività di bonifica è il codice EER 07.07.08\* "altri fondi di distillazione e residui di reazione" rappresentato da odorizzante eventualmente ancora presente nei rifiuti da bonificare, in particolare all'interno del EER 15.01.10\*; questo viene stoccato in prossimità dell'area di stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento.

È prevista inoltre la produzione di rifiuto costituito da sabbie o filtri connessi con l'attività di bonifica EER 15.02.02\* stoccato sotto tettoia all'interno di idonei imballaggi.

### C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza presentata il proponente ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione suddetta.

Con nota prot. n.22083 del 25/10/2018, è stata inviata la richiesta di integrazioni alla ditta, che ha risposto in data 22/01/2019 (prot. ARPAE n.10585), proponendo alcune modifiche all'impianto.

Nuova documentazione integrativa, relativa alla pratica edilizia, è stata presentata dal proponente (su indicazione del Comune), in data 19/04/2019 (prot. ARPAE n.64003) e in data 21/05/2019 (prot. ARPAE n.80336).

Con le modifiche apportate al progetto, il proponente chiede di:

- adibire il locale attualmente destinato a "laboratorio", al momento non utilizzato, allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di essere bonificati, realizzando nuove aperture per l'aerazione e per il passaggio con i mezzi;
- realizzare una vasca interna di raccolta per eventuali sversamenti;
- realizzare una nuova cancellata per regolamentare l'accesso all'area di gestione dei rifiuti;
- estendere l'aspirazione afferente all'emissione E5 all'ex locale "laboratorio"

La soluzione progettuale proposta consentirà di:

- circoscrivere l'attività di gestione rifiuti dal resto dell'impianto produttivo di CPL Concordia;
- individuare l'emissione E5 come unica emissione in atmosfera dedicata all'attività di trattamento dei rifiuti;
- individuare il punto di scarico in acque superficiali che intercetta tutte le acque derivanti dall'area di gestione dei rifiuti, come punto di immissione nel corpo idrico superficiale relativo all'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208, fermo restando che si tratta di acque meteoriche non contaminate quindi non soggette all'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06;
- individuare l'impianto di abbattimento dell'emissione E5 come unica sorgente di rumore imputabile all'attività di gestione dei rifiuti.

L'istanza, completa della relativa documentazione e delle integrazioni successivamente inviate, è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e non sono emersi motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica richiesta.

La conferenza di Servizi non ha rilevato criticità e ritiene possibile il rinnovo, con modifica, dell'autorizzazione unica richiesta, nel rispetto delle prescrizioni riportate al paragrafo successivo.

#### D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società CPL Concordia Soc. Coop. è autorizzata all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti nell'impianto in Comune di Concordia sulla Secchia, Via Grandi n.39, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

**D9** *Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)*

**D15** *Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. L'esercizio dell'operazione di trattamento **D9**, con annesso deposito preliminare D15, è ammessa per i rifiuti pericolosi e per i quantitativi massimi riportati nella seguente tabella:

| Codice EER   | Descrizione  | Qmax deposito istantane - D15 [t] | Qmax trattamento annuale – D9 [t/anno] |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| 15 01 10 * § | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (fusti metallici con residui di odorizzante)   |                                   |  |
| 16 02 13 * § | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 (parti di impianto distribuzione gas/odorizzatori metallici) | 10                                | 30                                     |

\* Rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

3. L'operazione di trattamento (D9) autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: separazione della parte metallica dai residui liquidi/fangosi e infustamento, lavaggio interno dei contenitori con alcool etilico, deodorizzazione della parte metallica mediante lavaggio con ipoclorito di sodio in soluzione acquosa, neutralizzazione della soluzione acquosa di risulta.
4. L'operazione Deposito preliminare (D15) autorizzata è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero.
5. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente all'interno del locale dedicato denominato "Locale Bonifica (Trattamento D9)" nell'elaborato grafico "Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019" pervenuta in data 19/04/2019, nelle aree appositamente predisposte.
6. Durante le operazioni di bonifica l'impianto di aspirazione deve essere sempre funzionante.
7. Tutti i contenitori dei liquidi devono essere sempre ermeticamente chiusi ad eccezione dei momenti in cui avvengono le operazioni di travaso.

8. La conduzione delle operazioni di trattamento e movimentazione dei rifiuti deve essere fatta secondo il rispetto della normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro.
9. Devono essere rispettate le seguenti modalità di stoccaggio dei rifiuti:
  - a) i rifiuti in attesa di trattamento devono essere depositati all'interno del locale dedicato denominato "*Locale di Stoccaggio Rifiuti*" nell'elaborato grafico "*Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019*" nelle aree appositamente predisposte, su pallet, bancali o in fusti;
  - b) il rifiuto costituito da residui di odorizzante prodotto dall'attività di trattamento deve essere depositato all'interno del locale dedicato denominato "*Locale di Stoccaggio Rifiuti*" nell'elaborato grafico "*Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019*" nelle aree appositamente predisposte;
  - c) i rifiuti metallici trattati devono essere depositati in cassoni chiusi collocati nell'area cortiliva esterna individuata nell'elaborato grafico "*Tav. Unica - Planimetria Unica Rifiuti Art.208 – Gennaio 2019*". A tale riguardo, si evidenzia l'opportunità che i fusti bonificati siano identificati con il codice europeo 150104 trattandosi di imballaggi metallici, anziché con il codice 170405 utilizzato per le fattispecie di materiali bonificati;
  - d) le soluzioni esauste prodotte dal trattamento sono raccolte in contenitori per liquidi "GIR" e messe in deposito temporaneo sotto la tettoia;
  - e) i rifiuti da trattare e trattati devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
10. I rifiuti devono essere fisicamente separati dalle materie prime. Il deposito delle materie prime impiegate per le operazioni di bonifica e collocato al di sotto della tettoia esterna deve rispettare le condizioni di pericolo dichiarate nelle pertinenti schede dati di sicurezza.
11. Sotto la tettoia, le differenti aree di stoccaggio devono essere separate fisicamente, identificandone in modo chiaro le destinazioni d'uso tramite adeguata segnaletica, anche di pericolo.
12. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti da trattare, trattati ed originati dalle operazioni di trattamento devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici europei, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.
13. Sui serbatoi contenenti i reattivi, nonché sulla cisterna di contenimento dei reflui esausti derivanti dalla bonifica devono essere collocati contrassegni o targhe che indichino la natura delle sostanze contenute.
14. L'autorità competente effettuerà verifiche periodiche del non superamento delle soglie dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 anche avvalendosi dell'Ente di Controllo ARPA di Modena.

**REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>   |
|---------------------------------------|---|
| Aria                                  | Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 8 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art. 269 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto e le modifiche di stabilimenti esistenti con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, la ditta CPL Concordia Soc. Coop svolge attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, nello stabilimento ubicato in Comune di Concordia s/S (MO), Via Grandi n.39. Relativamente alle emissioni in atmosfera (aspirazione su attività di bonifica rifiuti contenenti odorizzanti) si presenta la seguente configurazione:

| <b>Emissione n.</b> | <b>Descrizione</b>       | <b>Dutata</b> |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| 5                   | AMBIENTE LOCALE BONIFICA | 8 h/giorno    |

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, risultano le seguenti modifiche:

- Conversione del locale definito "laboratorio" a stoccaggio di rifiuti in attesa di essere bonificati, con convogliamento al punto di emissione E5 dell'aria estratta dal nuovo locale di deposito insieme a quella derivante dalla sala bonifiche,
- Aumento della Durata dell'emissione n.5 da 8 a 24 ore al giorno e invarianza della Portata d'aria emessa.

La condizione futura sarà pertanto la seguente:

| Emissione n. | Descrizione  | Dutata      |
|--------------|--|-------------|
| 5            | AMBIENTE LOCALE BONIFICA +<br>LOCALE DEPOSITO RIFIUTI IN ATTESA DI TRATTAMENTO | 24 h/giorno |

### C. ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, si è conclusa con esito positivo.

Il Comune di Concordia s/S con prot. n.8707 del 16/10/2018 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica.

Il Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Modena, sede di Mirandola ha espresso parere favorevole con prot. n.39897 del 15/05/2019.

Il competente Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.42136 del 15/03/2019 integrato con prot. n.78907 del 17/05/2019 ha prodotto contributo istruttorio.

Dall'analisi della documentazione agli atti risulta la descrizione del ciclo produttivo e delle sorgenti di emissioni derivanti dalle operazioni di deposito e bonifica rifiuti, convogliate in atmosfera previa depurazione con sistema di adsorbimento conforme alla miglior tecnologia disponibile.

E' quindi verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento.

Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

### D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. CPL Concordia Soc. Coop, è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in comune di Concordia s/S, Via Grandi n.39, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

| EMISSIONE N.5 AMBIENTE LOCALE BONIFICA + LOCALE DEPOSITO RIFIUTI IN ATTESA DI TRATTAMENTO |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Portata massima.....  | 4.000   | Nmc/h                  |
| Altezza minima .....  | 8   | m                      |
| Durata.....   | 24  | h/giorno               |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti:   |   |                        |
| Tetraidrotiofene(THT)/Terzbutilmercaptano(TBM).....                                       | 5   | mg/Nmc                 |
| Impianto di depurazione:.....   | Impianto di adsorbimento a<br>fisso senza rigenerazione | carboni attivi a letto |

#### D.1. Periodi di applicazione dei valori limite

2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il

rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **D.2. Messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

3. La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:
  - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Relativamente al punto di emissione n.5 devono essere eseguiti tre campionamenti (di cui uno Monte/Valle dell'adsorbitore a carboni attivi) nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

#### **D.3. Impianti di abbattimento (depuratori)**

5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
  - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
7. La sostituzione del carbone attivo (che deve essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul Registro di carico-scarico dei Rifiuti.

#### **D.4. Guasti e anomalie**

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da

consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
9. Il gestore deve sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
  10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione), che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

#### **D.5. PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

11. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI 10169- UNI EN 13284-1)

12. L'emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
13. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
14. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

15. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                                | Condotti rettangolari |                            |   |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo              | Lato minore (metri)   | No punti prelievo          |   |
| fino a 1 m         | 1 punto                        | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato |   |
| Da 1 a 2 m         | 2 punti<br>(posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m        | 2 punti                    | al centro dei<br>segmenti uguali<br>in cui è<br>suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti<br>(posizionati a 60°) | superiore a 1 m       | 3 punti                    |   |

16. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### **D.6. Accessibilità dei punti di prelievo**

17. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
18. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
19. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Quota superiore a 5 m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15 m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante  |

20. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di

sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### **D.7. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

21. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
22. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
23. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### **D.8. Metodi di campionamento e misura**

24. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
  - metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
  - metodi normati e/o ufficiali;
  - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
25. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

| METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI             |                            |
|--|----------------------------|
| Parametro/Inquinante   | Metodi indicati            |
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI 10169 e UNI EN 13284-1 |
| Portata e Temperatura emissione                                    | UNI 10169                  |
| Polveri o Materiale Particellare                                   | UNI EN 13284-1             |

#### **D.9. AUTOCONTROLLI.**

26. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la società richiedente è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n.5.
27. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
28. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpa Sezione Prov.le di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi controllo l'eventuale imposizione di ulteriori sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

INQUADRAMENTO AREA  
fuori scala

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**